

UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE

Determinazione n. 36

Sassari 11/06/2021

IL CONSERVATORE

VISTO l'art. 16 commi 6 e 6 bis D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2 del 2009) e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

VISTO l'orientamento espresso più volte dal Ministero dello Sviluppo Economico (note prot. nn. 53687 e 120610 del 2013; prot. nn. 77684/115053/99508 del 2014) dal quale emerge che gli indirizzi PEC pubblicati nel Registro delle imprese invalidi, revocati, non attivi o non univoci debbano essere 'cancellati' dalla visura camerale;

VISTO che tale interpretazione risulta confermata dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, che richiede l'attivazione di procedimenti d'ufficio per l'aggiornamento degli indirizzi PEC irregolari con cadenza bimestrale, quando ciò non venga comunicato dalle imprese interessate.

VISTO l'art. 6 bis del D.Lgs. 82/2005 – CAD Codice dell'Amministrazione Digitale e succ. mod. ed int., riguardante il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico;

ATTESO che l'indirizzo pec iscritto nel Registro Imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell'INI-PEC diviene il collegamento preferenziale o esclusivo della P.A., compresa l'Autorità giudiziaria e l'Amministrazione finanziaria;

RICHIAMATA la nota in data 18/12/2013 n. 9089 con cui l'Agenzia per l'Italia Digitale ha imposto ai gestori di PEC il divieto assoluto di riassegnazione delle caselle di posta;

ESAMINATO il parere espresso in materia di PEC dal Consiglio di Stato in data 20/02/2013;

CONSIDERATO che questo Ufficio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia e secondo le modalità operative autorizzate dal Giudice del registro in data 24/06/2016 ha provveduto all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 cc., degli indirizzi di PEC irregolari riportati nell'allegato elenco, mediante affissione del relativo avviso all'albo camerale;

ACCERTATO che sono inutilmente trascorsi i 30 giorni di pubblicazione all'albo camerale, avvenuta in data 20/04/2021 per l'avvio della procedura di cancellazione degli indirizzi pec non univoci, in assenza di riscontro in merito;



VISTO l'art. 37 del D.L. n.76/2020 che per un opportuno coordinamento con il Codice dell'Amministrazione Digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;

VISTO l'art. 40 D.L. 76/2020 che stabilisce, al comma 1, la competenza del Conservatore del registro delle imprese per l'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure di iscrizione/cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte;

Al fine di assicurare la correttezza dei dati pubblicati al registro e garantire al contempo l'aggiornamento periodico del portale INI PEC.

dispone

la cancellazione degli indirizzi irregolari indicati in allegato al presente provvedimento.

IL CONSERVATORE (dott. Pietro Esposito)



Allegato alla determina n. 36/2021 (Avvio pubblicato all'albo camerale dal 20/04/2021 prot. 7888)

N.	REA	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	PEC	Tipo pec
1	178251	02470060902	3D S.R.L.	SAE.PEC@LEGALMAIL.IT	Pec multipla
2	178861	02479170900	LUEGIO S.R.L.	SAE.PEC@LEGALMAIL.IT	Pec multipla
3	167890	02351770900	MIRAMAR HOTELS & RESORTS SRL	Miramar@pec.it	Pec multipla